



**COMUNE DI COSTA SERINA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. n.3129  
Reg. Ord. n. 19/2025

Costa Serina, 09.07.2025

**ILSINDACO**

Richiamata la propria precedente ordinanza 11/2025 e ritenuto necessario apportare delle modifiche;

Viste le segnalazioni pervenute dai cittadini relative all'esercizio di lavori ed attività rumorose ed all'uso di motori domestici presso le civili abitazioni (quali azionamento di falciatrici, motoseghe, macchine tosa-erba ecc.) che recano disturbo e fastidio alla quiete pubblica ed al riposo, specialmente nelle prime ore pomeridiane;

Considerato che la stagione estiva vede a Costa Serina, per via del rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, l'afflusso di numerosi villeggianti i quali vengono anche e soprattutto per godere del meritato riposo;

Ritenuto avvalersi delle facoltà previste dalla vigente normativa e stabilire particolari forme di tutela della quiete pubblica, specialmente nell'interesse dei turisti e villeggianti nelle ore del pranzo e del riposo pomeridiano, per tutto il periodo estivo;

Ritenuto comunque e in ogni caso salvaguardare le attività agricole nelle aree esterne o limitrofe ai centri abitati che producono attività rumorose dovute allo sfalcio dei pascoli nonché al pascolo di armenti e greggi;

Richiamato il regolamento di zonizzazione acustica approvato con delibera di C.C. n. 39/2003;  
Vista la L. 26/100/1995 n. 447 e s.m.i.;  
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**ORDINA**

NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA DEL MESE DI LUGLIO E DAL 1 AL 31 AGOSTO  
2025 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE  
IL DIVIETO DELL'INIZIO PRIMA DELLE ORE 08.00  
E NELLA PAUSA COMPRESA TRA LE ORE 13.00 E LE ORE 15.00

di qualsiasi attività rumorosa ed incomoda compreso l'utilizzo di strumenti e macchinari ad uso domestico quali falciatrici, motoseghe, macchine tosa-erba ecc, fatta eccezione per i soli mezzi adibiti ad uso agricolo ed in aree limitrofe od esterne alla delimitazione del centro abitato.

Gli Ufficiali ed Agenti di P.L. e di P.S. sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.  
Rimane salvo contro il presente provvedimento il ricorso entro sessanta giorni al T.A.R. Lombardia.

**II SINDACO**  
**Fausto Dolci**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i)*